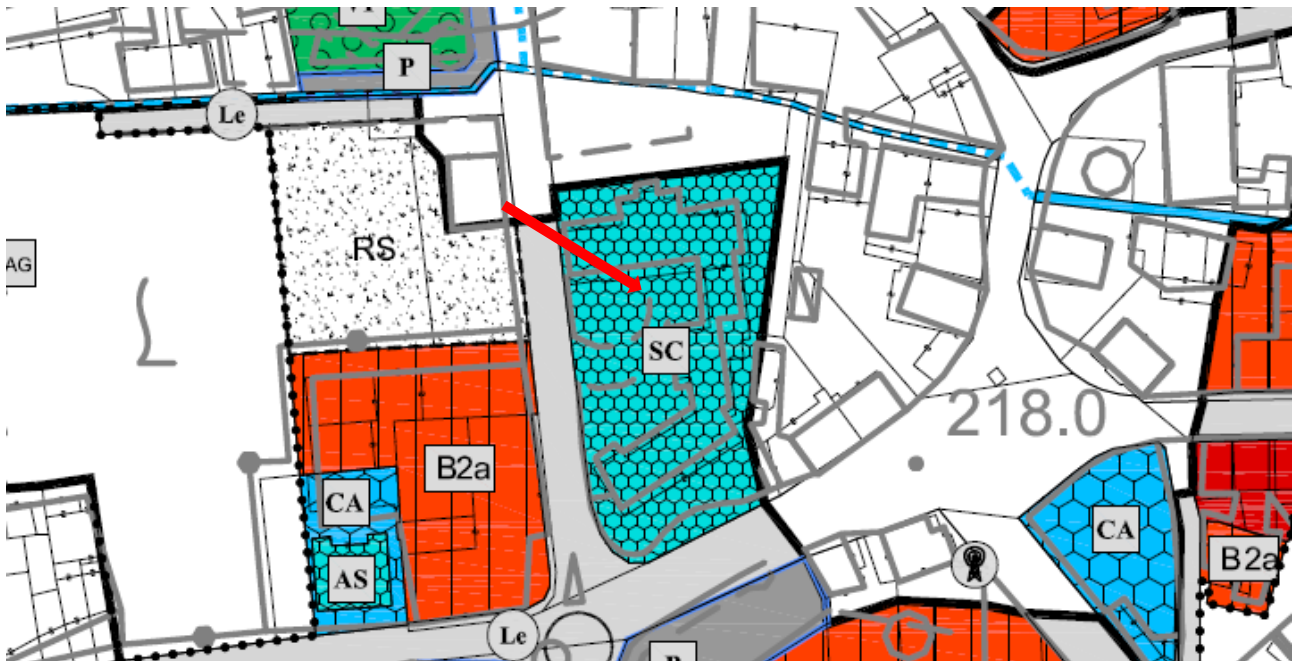


ESTRATTO NORME URBANISTICHE

I. ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE in vigore dal 24 maggio 2019

"TAV. 1 sistema insediativo e infrastrutturale insediamenti principali"



NORME DI ATTUAZIONE:

Art. 7. Fasce di rispetto

Per fascia di rispetto si intende una superficie posta ai lati di determinati organismi nei cui pressi si impongono speciali cautele, che non è edificabile o nella quale la presenza di edifici o altri manufatti è ammessa solo a particolari condizioni. Il PRG contempla tre fattispecie di fasce di rispetto, e precisamente:

a) fasce di rispetto urbanistiche (del cimitero, v. cartografia e art. 9 del Regolamento urbanistico edilizio provinciale; delle aree estrattive, v. articolo 19; delle ferrovie, v. articolo 27; delle strade, v. articoli 28, 29 e 30);

b) fasce di rispetto ecologiche (delle stalle, v. articolo 20; della centrale idroelettrica, v. articolo 23; dell'impianto di depurazione delle acque, v. articolo 24 e cartografia; delle discariche inerti e zone per raccolta e trattamento dei rifiuti solidi urbani, v. articolo 25; degli elettrodotti e dei gasdotti, v. articolo 32; delle antenne, v. articolo 33; dei siti bonificati, v. articolo 26bis);

c) fasce di rispetto ambientali (dei pozzi e delle sorgenti, v. articolo 6; dei manufatti e dei luoghi notevoli, v. articolo 37; dei corsi d'acqua, v. articolo 39).

Le ampiezze delle fasce di rispetto di cui sopra sono stabilite caso per caso negli articoli delle presenti Norme sopra elencati, laddove necessario con rimandi alle leggi e alle norme nazionali e provinciali vigenti in proposito.

Per quanto riguarda in particolare le fasce di rispetto stradali, si intende che per le strade esistenti e confermate esse sono determinate dalle distanze minime D_s fissate dalle presenti Norme zona per zona, mentre per le strade da potenziare e/o di progetto del PRG vigono i disposti provinciali stabiliti in materia.

Art. 13. Aree per servizi e attrezzature pubbliche o di interesse generale

Le tavole 1 e 2 del PRG individuano e classificano le aree già assegnate e/o da assegnare ai servizi, alle attrezzature e in genere agli equipaggiamenti urbanistici del territorio comunale, siano essi pubblici e/o di interesse generale, ovvero quelli che rientrano nella grande categoria dei cosiddetti *standard* urbanistici. L'elenco di questi organismi, esistenti o previsti, è riportato nella Relazione illustrativa.

A seconda della loro funzione si distinguono i seguenti insiemi principali di assegnazioni:

CA servizi e attrezzature civili;

AS servizi e attrezzature sanitarie e/o assistenziali

R servizi e attrezzature religiose;

CRM impianto per la raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani;

SC servizi e attrezzature scolastiche;

SF stazioni ferroviarie (v. art. 27);

S attrezzature sportive e/o ricreative;

VP parchi e giardini urbani;

P parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione, esistenti;

P-PR parcheggi pubblici o disponibili per la pubblica utilizzazione, di progetto;

OP opere e impianti di presidio civile per la sicurezza del territorio;

IF impianti, attrezzature ed altre opere pubbliche di carattere infrastrutturale;

TMI trattamento materiali inerti;

TMV trattamento materiali vegetali;

AP attrezzature dell'amministrazione, dei servizi pubblici e di uso collettivo nonché dei servizi alle imprese di interesse pubblico;

IP impianti tecnologici.

Salvo che per la destinazione a CRM, le assegnazioni funzionali indicate nelle tavole 1 e 2 hanno valore indicativo e le aree individuate dalle sigle di cui sopra, con deliberazione del Consiglio comunale, possono avere anche un'utilizzazione diversa da quella prevista dal PRG, purché compresa fra quelle sopra elencate.

Nelle aree delimitate in Cartografia non sono ammessi organismi edilizi e/o usi del suolo diversi da quelli corrispondenti alle sigle del primo comma, salvo l'eventuale presenza integrativa di:

- abitazioni dei custodi degli organismi in questione, cui è imposta la SUN massima di 120 metri quadrati;

- chioschi e piccoli fabbricati di servizio strettamente funzionali al godimento del verde, nelle aree VP;

- attività terziarie ed esercizi pubblici, limitatamente alle aree CA, AS, S e SF.

Nelle aree PP i parcheggi possono essere realizzati sia in superficie che in sottosuolo o in appositi fabbricati fuori terra.

Gli interventi possono essere promossi ed eseguiti da soggetti sia pubblici che privati, singolarmente o in concorso, intendendosi che quelli rivolti a realizzare organismi particolarmente cospicui e/o complessi richiedono procedure preliminari di formazione e approvazione uguali a quelle contemplate per i piani attuativi di cui al precedente articolo 5. Nel caso di interventi privati, la loro conformità ai requisiti dell'interesse generale e le condizioni che ne assicurino l'uso ai cittadini vanno formalizzate con appositi atti, come stabilito dalle disposizioni vigenti in materia.

I parametri e gli indici edificatori degli interventi relativi agli equipaggiamenti di progetto, che non dovranno comunque superare quelli previsti per la zona B2a, verranno stabiliti caso per caso sulla base dei requisiti prestazionali degli organismi da realizzare, che possono essere focalizzati mediante appositi progetti di massima e studi preliminari intesi a valutare anche l'impatto urbanistico e ambientale dei rispettivi programmi. Ciascun equipaggiamento deve dotarsi delle superfici di parcheggio come definite nel precedente articolo 11, commisurate comunque alle necessità sia degli addetti che degli utenti e site all'interno del rispettivo sedime, con l'avvertenza che le attività commerciali insediabili e i relativi parcheggi pertinenziali devono sempre attenersi alle disposizioni contenute nella Sezione Quarta delle presenti NTA.

Nell'area per servizi e attrezzature pubbliche coincidente con i siti SOIS bonificati (ex discariche RSU) situati in località Casetta lungo la S.P. 90 (SIB116007 e SIB116006), destinata ad impianti tecnologici (IP), va evitato qualsiasi intervento invasivo che possa comportare la movimentazione o l'intercettazione dei rifiuti, ovvero tutte quelle utilizzazioni del suolo che, in qualunque modo, possono ostacolare o interferire con eventuali azioni di bonifica determinate da successive esigenze di tutela ambientale. Inoltre, nell'ottica prioritaria di tutela della sicurezza della circolazione stradale, l'accessibilità a detta area dovrà convergere in un unico punto, possibilmente utilizzando e/o spostando accessi già esistenti e in ogni caso concordando la soluzione con il Servizio Gestione Strade della Provincia.

Art. 29. Viabilità comunale urbana

Nella classe della viabilità comunale urbana rientrano le strade, gli slarghi, le piazze e i piazzali di parcheggio presenti e/o previsti nell'ambito degli abitati. I rispettivi tracciati e sedimi sono riportati nelle tavole 1 e 2 del PRG, che evidenziano i tratti confermati, quelli da potenziare e quelli di progetto.

Gli interventi edilizi devono rispettare le distanze minime Ds dalle strade esistenti riportate zona per zona nei precedenti articoli delle presenti Norme e la successiva tabella delle fasce di rispetto nel caso di viabilità comunale urbana da potenziare o nuova di progetto.

Nei sedimi della viabilità urbana sono ammessi solo interventi di mantenimento, potenziamento e nuova realizzazione di infrastrutture stradali e di impianti relativi alla viabilità (illuminazione, semafori, marciapiedi, opere di arredo, canalizzazioni ecc.). Nelle aree destinate alla circolazione e alla sosta dei pedoni, nelle piazze e negli spazi riservati allo svolgimento di attività di interesse generale quali mercati,

manifestazioni, sagre ecc. possono essere realizzate solo opere infrastrutturali e di arredo finalizzate a tali funzioni.

Per viabilità urbana da potenziare si intende quella esistente che presenta situazioni di criticità e richiede interventi locali quali contenute modifiche dei tracciati o di altri elementi delle configurazioni planimetriche e/o altimetriche delle strade (come p.es. l'ampliamento delle sezioni, l'eliminazione di strozzature o la correzione di altre deformità, la regolarizzazione degli incroci, la realizzazione di marciapiedi ecc.) e/o la riqualificazione dell'arredo. Le tavole 1 e 3 evidenziano la presenza di tali circostanze critiche, ma il PRG non fornisce parametri specifici per gli interventi di miglioramento richiesti, assumendo che una definizione più pertinente delle opere da realizzare sia compiuta caso per caso dagli organi municipali competenti in materia in sede di programmazione e progettazione esecutiva.

Di norma, le strade urbane veicolari avranno le seguenti sezioni minime:

	<i>carreggiata</i>	<i>marciapiedi</i>	<i>totale</i>
viali cittadini alberati e strade principali	m 8,00	n. 2 x m 2,00	m 12,00
strade di quartiere a due sensi	m 6,00	n. 2 x m 1,50	m 9,00
rami secondari a senso unico	m 4,00	n. 1 x m 1,50	m 5,50

L'eventuale assenza nella cartografia di indicazioni circa la rettifica, l'allargamento, il miglioramento di tratti stradali veicolari esistenti, la realizzazione di marciapiedi (la cui larghezza minima è fissata in m. 1,50) e di piste ciclabili (la cui larghezza minima è pure stabilita in m 1,50) non pregiudica in alcun modo la possibilità per le pubbliche amministrazioni di provvedervi per accertate esigenze di pubblica utilità.

La sigla **P** apposta nelle tavole 1 e 2 ad alcuni spazi laterali alla viabilità comunale urbana li individua come parcheggi privati vincolati, con edificabilità $I_f = 0$ mc/mq.

L'ampiezza delle fasce di rispetto laterali della viabilità comunale urbana (strade locali), sono determinate come egue:

<i>fasce di rispetto (*)</i>		
<i>Viabilità locale esistente</i>	<i>Tratti di viabilità locale da potenziare</i>	<i>Tronchi di viabilità locale nuova di progetto</i>
m 5,0 per parte, misurati dai limiti	m 7,50 per parte, misurati dai limiti	m 10 per parte misurati dall'asse stradale

(*) Dopo la realizzazione e il collaudo delle opere di potenziamento e/o di nuova costruzione previste sulle strade riportate in cartografia come tratti da potenziare e/o tronchi di progetto, le rispettive fasce di rispetto sono ridotte alle dimensioni di quelle della viabilità comunale urbana esistente.

Art. 30bis Limiti di utilizzo delle fasce di rispetto stradale

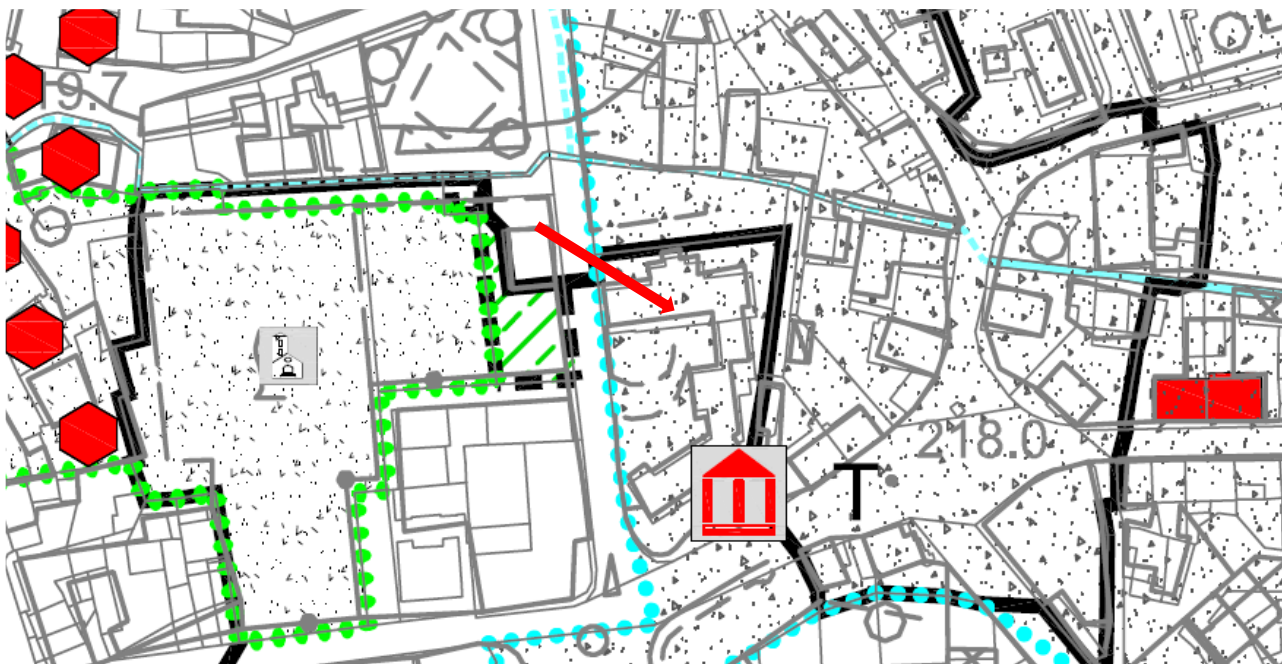
In sintonia con la deliberazione della Giunta provinciale N° 990/1995 e ss.mm.ii, nelle fasce di rispetto dei tracciati stradali, è vietata qualsiasi nuova edificazione, anche sotto il livello naturale del terreno, ad esclusione di quella relativa alle opere di infrastrutturazione del territorio, agli impianti tecnologici a rete, agli impianti di manutenzione stradale.

Gli edifici esistenti ricadenti nelle fasce di rispetto stradale sono soggetti alle norme di zona di cui al presente PRG a condizione che l'eventuale ampliamento, da esse consentito, in nessun caso si avvicini al ciglio stradale più dell'edificio stesso.

Nelle fasce di rispetto delle strade classificate come "esistenti" all'interno delle zone specificamente destinate all'insediamento, sono consentiti, previo parere della Commissione edilizia comunale, sia l'ampliamento dentro e fuori terra, sia la realizzazione di nuovi edifici, nel rispetto degli indici previsti dalla relativa norma di zona, allorchè preesistano fabbricati rispetto ai quali sia opportuno assicurare un allineamento e purchè non si crei pregiudizio alla sicurezza della circolazione.

In presenza di interventi che riguardino strade provinciali e/o statali, sia direttamente, come nel caso di ampliamento, rettifiche planimetriche e/o altimetriche, sia indirettamente, come nel caso di accessi a diversi utilizzi anche parziali, dovranno essere acquisiti i necessari nullaosta o autorizzazioni di competenza del Servizio Gestione Strade, secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti.

II. **ESTRATTO PIANO REGOLATORE GENERALE** in vigore dal 24 maggio 2019
“TAV. 3 Sistema Ambientale adeguato al P.U.P.”



Art. 38. Aree e siti di interesse archeologico. Rinvenimenti

La tavola 3 del PRG evidenzia le aree e i siti interessati da ritrovamenti o indizi archeologici che ne motivano una particolare tutela. La loro perimetrazione e la loro classificazione (grado di tutela 01, grado di tutela 02, grado di tutela 03) seguono le indicazioni della Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT, che potrà eseguire sopralluoghi e richiedere eventuali modifiche e/o integrazioni dei perimetri o delle classificazioni. L'elenco delle aree e dei siti di interesse archeologico sottoposti a tutela è riportato in Relazione.

I siti e le aree con **grado di tutela 01** sono già contestualizzati e vincolati ai sensi del D.leg. n. 42 del 22.01.04. Vi è vietata qualsiasi modifica morfologica e/o ambientale, escluse le opere di ricerca, di restauro e di valorizzazione.

I siti e le aree con **grado di tutela 02** sono già contestualizzati ma archeologicamente ancora attivi.

Non sono sottoposti a rigide limitazioni d'uso, ma gli interventi di trasformazione dello stato attuale ivi ammessi dal PRG devono svolgersi sotto il controllo diretto della Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT. Essi potranno essere totalmente bonificati o vincolati ai sensi del D. Leg. n. 42 del 22.01.04, assumendo il grado di tutela 01.

Allo scopo di garantire la tutela delle aree a rischio archeologico, ove siano previste opere di scavo e/o movimento terra che richiedono la domanda di permesso di costruire o la formalizzazione di una SCIA, alle stesse deve essere allegato testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza per i beni archeologici, che l'Ufficio tecnico comunale trasmetterà alla Soprintendenza medesima.

I siti e le aree con **grado di tutela 03** sono "indiziati" archeologicamente, ma non ancora contestualizzabili puntualmente per la scarsità delle informazioni disponibili. Ogni intervento di trasformazione dello stato di fatto esistente ivi ammesso dal PRG va segnalato alla Soprintendenza per i Beni archeologici della PAT dall'Ufficio Tecnico del Comune, che trasmetterà alla stessa Soprintendenza copia dei permessi di costruire rilasciati o delle SCIA formalizzate, allegando con congruo anticipo un testo compilato conforme al facsimile predisposto dalla Soprintendenza e fornendo il maggior numero di informazioni circa i lavori che si intendono eseguire, affinché essa possa programmare gli interventi del caso. La Soprintendenza potrà così eventualmente decidere, in comune accordo con la proprietà, il progettista e la direzione lavori, se nell'area interessata dalle opere sia opportuno eseguire dei sondaggi preliminari, delle prospezioni geofisiche o delle semplici ricerche di superficie, allo scopo di determinare l'entità del deposito archeologico eventualmente sepolto e, qualora fossero necessarie, le strategie di scavo stratigrafico da adottare. Eventuali nuovi rinvenimenti potranno comunque contestualizzare i siti e quindi riqualificarli con i gradi di tutela 02 o 01.

III. ESTRATTO CARTA DI SINTESI DELLA PERICOLOSITÀ E CARTA DELLE PERICOLOSITÀ

“Deliberazione della Giunta Provinciale n. 1317 del 04.09.2020 in vigore dal 02.10.2020. Approvazione Carta di sintesi della pericolosità, comprensiva del primo aggiornamento dello stralcio relativo al territorio del Comune di Trento, del Comune di Caldonazzo e dei Comuni di Aldeno, Cimone, Garniga Terme nonché al territorio dei comuni compresi nella Comunità Rotaliana Koinigsberg e approvazione modifiche apportate al documento di "Indicazioni e precisazioni per applicazione delle disposizioni concernenti le aree con penalità elevate medie o basse e aree con altri tipi di penalità" .”



Legge provinciale 27 maggio 2008, n. 5 aggiornamento – 07 agosto 2020

Capo IV - Carta di sintesi della pericolosità

Art. 18 - Aree con altri tipi di penalità

1. Nella carta di sintesi della pericolosità prevista dall'articolo 14 sono opportunamente rappresentate anche le aree con altri tipi di penalità, tra cui in particolare quelle associate alla presenza di pericolosità residua, potenziale e trascurabile.
2. La Giunta provinciale, nell'ambito della carta di sintesi della pericolosità, individua le aree con altri tipi di penalità e stabilisce la relativa disciplina d'uso.